

STATUTO

Articolo 1. Costituzione

1.1. E' costituita l'Associazione a carattere scientifico denominata "Società Italiana di Carbossiterapia Funzionale ed Estetica", in forma abbreviata "SICFE", in conformità alla L. 8 marzo 2017 n. 24 ed al D.M. 2 agosto 2017.

1.2. La durata della Associazione è illimitata.

Articolo 2. Sede

2.1. La SICFE ha sede legale in Roma ma potrà costituire altre sedi su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

2.2. Il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 3. Oggetto e Scopo

3.1. La SICFE non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, sostenere e incentivare lo studio e la ricerca nel campo della Carbossiterapia, sia in Italia che a livello internazionale attraverso l'attività di formazione e divulgazione scientifica, al fine di migliorare l'efficacia e l'appropriatezza delle metodiche, delle tecniche e delle procedure della Carbossiterapia, contribuendo alla prevenzione e alla cura in ambiti quali:

(a) Medicina estetica: per trattare condizioni come PEFS (pannicolopatia edemato fibro sclerotica), adiposità localizzate, lassità cutanea e terapie anti-età per il ringiovanimento;

(b) Patologie vascolari (angiologia, flebologia, diabetologia): per favorire la circolazione e supportare la terapia dell'insufficienza venosa cronica e ulcere vascolari, migliorare il microcircolo nei tessuti, riduzione di edemi;

(c) Chirurgia: per rimodellamento corporeo dopo liposuzione, lipolisi o altre procedure chirurgiche ed estetiche, per il supporto post-chirurgico, per accelerare la guarigione e migliorare la qualità della pelle dopo interventi chirurgici;

(d) Dermatologia: per il trattamento di patologie cutanee come psoriasi, alopecia e cicatrici, smagliature;

(e) Medicina ortopedica e fisioterapia: riabilitazione e dolore cronico, per migliorare il recupero muscoloscheletrico e la gestione del dolore, riduzione dell'irritazione muscolare dolorosa;

(f) Ginecologia: per il trattamento di disturbi correlati alla pre menopausa e menopausa;

(g) Urologia: gestione della disfunzione erettile associata a microangiopatia.

3.2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SICFE si impegna a:

(a) diffondere le evidenze scientifiche sulla Carbossiterapia;

(b) promuovere la formazione specialistica e l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari;

(c) sviluppare linee guida tecniche ed etiche;

(d) adottare protocolli basati sull'evidenza per prevenire errori professionali;

(e) garantire elevati standard di competenza e professionalità nel settore;

(f) rappresentare e tutelare il prestigio degli operatori sanitari a livello nazionale e internazionale.

3.3 La SICFE opera in autonomia, senza finalità politiche o confessionali, e non svolge attività sindacale né imprenditoriale, se non nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM). A tal fine, potrà costituire enti o collaborare con istituzioni pubbliche e private per promuovere la ricerca e la formazione.

3.4. L'Associazione si propone di:

(a) riunire i medici che praticano la Carbossiterapia in ambito pubblico e privato;

(b) organizzare corsi di formazione e aggiornamento accreditati ECM;

(c) promuovere un percorso formativo riconosciuto a livello legislativo, al pari delle altre specialità mediche;

(d) collaborare con enti/società scientifiche e docenti qualificati per la ricerca e la diffusione delle conoscenze sulla Carbossiterapia;

(e) creare gruppi di studio con esperti interni ed esterni per offrire consulenza qualificata ai soci;

(f) istituire premi e borse di studio per giovani ricercatori;

(g) partecipare a progetti multidisciplinari per il miglioramento continuo della qualità;

(h) diffondere pubblicazioni scientifiche e risultati di ricerca tramite il sito istituzionale dell'Associazione www.sicfe.it;

(i) aderire a iniziative nazionali e internazionali con finalità affini.

3.5. La SICFE rappresenta gli associati in tutte le sedi istituzionali, scientifiche e tecniche, promuovendone gli interessi e il progresso della disciplina.

Articolo 4. Attività

4.1. L'Associazione, operando nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti e delle normative vigenti, persegue i suoi obiettivi attraverso:

(a) la promozione, il coordinamento scientifico, la divulgazione e la ricerca nel campo della Carbossiterapia, anche e non solo attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, studi, seminari e corsi ECM, anche in modalità FAD;

(b) attività editoriali e pubblicazioni scientifiche digitali e cartacee;

(c) la promozione e il finanziamento di studi clinici e ricerche scientifiche;

(d) la collaborazione con enti pubblici e privati, Ministeri e istituzioni sanitarie, a livello nazionale, europeo e internazionale per diffondere la Carbossiterapia ed altre discipline collegate;

(e) l'assegnazione di borse di studio a ricercatori meritevoli, con particolare attenzione a chi ha minori risorse economiche;

(f) la raccolta di fondi per la ricerca e il miglioramento dell'assistenza sanitaria;

(g) la creazione di enti e fondazioni per coordinare le attività di ricerca e formazione;

(h) l'elaborazione di linee guida, consensi informati e altre iniziative anche in collaborazione con istituzioni sanitarie e altre società scientifiche;

(i) favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con gli enti e le società scientifiche comprese nella multidisciplinarietà della Carbossiterapia, nonché con analoghe società straniere;

(j) porsi quale referente di Governo, Parlamento, Enti Regionali e di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali per questioni riguardanti la Carbossiterapia e le sue applicazioni pratiche e terapeutiche;

(k) indire e promuovere riunioni tecnico-scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali e Provinciali istituite secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento;

(l) intrattenere e sviluppare relazioni con qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, operante anche in altri settori scientifici, che risulti utile per gli scopi e per le attività della SICFE.

4.2. La SICFE si impegna a garantire l'aggiornamento continuo dei propri associati ed a promuovere la Carbossiterapia come trattamento sicuro ed efficace, fondato su solide basi scientifiche.

4.3. L'Associazione pubblicherà tutte le sue iniziative e tutta l'attività scientifica sul proprio sito istituzionale mantenendolo costantemente aggiornato.

4.4. La SICFE potrà istituire sedi regionali e provinciali secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5. Soci

5.1. I Soci della SICFE si distinguono nelle seguenti sei (6) categorie:

(a) Soci Aderenti;

(b) Soci Ordinari;

(c) Soci Onorari;

(d) Soci Sostenitori;

(e) Soci Corrispondenti;

(f) Soci Emeriti;

5.2. Tutti i soci godono del medesimo diritto di partecipazione attiva alla vita dell'Associazione e devono avere la possibilità di contribuire alle iniziative scientifiche, ai seminari, ai congressi e a tutte le altre attività promosse dalla SICFE.

5.3. La qualifica di socio della SICFE è strettamente personale, non cedibile a terzi in alcun modo, non soggetta a vincoli temporanei, di durata illimitata, salvo il diritto di recesso volontario del socio o in caso di suo decesso.

5.4. La richiesta di ammissione a socio della SICFE deve essere presentata tramite apposita domanda alla Segreteria dell'Associazione, che la inoltra al Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nel Regolamento interno. Tale domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione di condivisione degli obiettivi dell'Associazione, la volontà di partecipare attivamente alle sue attività e l'impegno a rispettare il presente Statuto, il Codice Etico, il Regolamento. La domanda viene accolta previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza dei requisiti di preparazione e formazione del medico richiedente nel settore della Carbossiterapia.

5.5. I Soci aderenti sono tutti i medici italiani abilitati all'esercizio della professione che ne fanno richiesta nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento interno e che siano presentati da due soci ordinari. Possono essere ammessi in qualità di soci aderenti tutti coloro che sono in possesso detto requisito di abilitazione all'esercizio della professione e che prestino la loro attività nelle strutture e settori del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale. I Soci Aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali e sono tenuti al versamento della quota annuale. Possono diventare Soci Ordinari solo se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.6. del presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno.

5.6. I Soci Ordinari sono tutti i medici italiani abilitati all'esercizio della professione che ne fanno richiesta nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento interno e che hanno seguito un percorso formativo specifico in Carbossiterapia o hanno maturato una significativa attività nel campo della Carbossiterapia, anche se in via non esclusiva ma, comunque, per un periodo continuato di almeno 1 (uno) anno, e che prestino la propria attività nelle strutture e settori del Servizio sanitario nazionale o in regime libero professionale. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea, possono ricoprire cariche sociali e sono tenuti al versamento della quota annuale.

5.7. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della SiCFE può ammettere all'Associazione come Soci Ordinari anche i medici che, pur non avendo seguito un percorso specifico in Carbossiterapia secondo

quanto previsto dal Regolamento interno e dal precedente articolo 5.6.,

sono ritenuti meritevoli per fama, professionalità e per i lavori scientifico didattici svolti nel settore della Carbossiterapia.

5.8. I Soci Onorari sono personalità che hanno apportato contributi scientifici di rilievo nel campo della Carbossiterapia. Sono nominati su proposta del Presidente della SICFE con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

5.9. I Soci Sostenitori possono essere enti pubblici o privati che ne fanno richiesta nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento interno e che desiderano supportare e promuovere le attività di ricerca scientifica e di sviluppo della SICFE fornendo mezzi e fondi per le sue attività ed i suoi scopi. Essi sono tenuti a versare una quota associativa annuale come indicata nel Regolamento interno dell'Associazione. Pur contribuendo attivamente al sostegno dell'Associazione, non possiedono diritto di voto in Assemblea né possono ricoprire cariche sociali.

5.10. I Soci Corrispondenti sono medici stranieri abilitati all'esercizio della professione che ne facciano richiesta nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento interno, noti per lavori e ricerche attinenti alla Carbossiterapia e che abbiano interesse a collaborare all'attività scientifica della SICFE per il perseguimento dei suoi scopi. I Soci corrispondenti possono presentare richiesta di adesione mediante apposita domanda alla Segreteria dell'Associazione, che la inoltra al

Consiglio Direttivo alla SICFE, corredata dalla dichiarazione scritta di due Soci Ordinari che attestino i requisiti richiesti. I Soci Corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale non possiedono diritto di voto in Assemblea né possono ricoprire cariche sociali. Possono diventare Soci Ordinari solo se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.6. del presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno.

5.11. I Soci Emeriti sono soci ordinari che pur avendo cessato l'attività professionale per motivi di anzianità vogliono continuare a partecipare all'attività scientifica della SICFE. Sono nominati su proposta del Presidente della SICFE con delibera del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

5.12. L'elenco dei Soci è regolarmente aggiornato e custodito dal Segretario della SICFE. Tutti i Soci sono tenuti ad informare tempestivamente la segreteria della SICFE di eventuali variazioni di domicilio, residenza, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria (e-mail), recapito telefonico e quant'altro sia necessario per consentire alla SICFE di inviare le comunicazioni.

5.13. Non possono ottenere l'iscrizione alla SICFE coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti nel presente Statuto e nel Codice Etico dell'Associazione e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare come previsto dal Regolamento interno.

Articolo 6. Perdita della qualità di socio

6.1. La qualità di socio si perde per morte, recesso volontario, inadempienza nel versamento delle quote associative, sospensione o espulsione. La perdita della qualità di socio esclude qualsiasi rivalsa economica nei confronti della SICFE. Le quote di partecipazione alla SICFE non sono trasferibili in alcun modo e non sono soggette a rivalutazione.

6.2. Il recesso volontario può essere presentato esclusivamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Il recesso del socio non preclude la possibilità di una successiva riammissione nella SICFE, previa verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dallo Statuto.

6.3. Il socio che risulta inadempiente nel pagamento della quota annuale viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo nel caso in cui decorsi 30 giorni dal sollecito scritto inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviato a cura della Segreteria della SICFE, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento entro un termine non inferiore a quindici (15) giorni, lo stesso rimanga privo di riscontro, Il socio potrà essere riammesso all'Associazione in qualsiasi momento, previo versamento di tutti i contributi arretrati e verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dallo Statuto.

6.4. La sospensione e l'espulsione del socio derivano da provvedimenti disciplinari adottati a fronte di comportamenti contrari alla natura, agli scopi e alle attività della SICFE, nonché al prestigio della categoria degli associati. La disciplina del procedimento che determina l'applicazione delle sanzioni di sospensione o di espulsione e i casi in cui queste sono previste vengono definiti nel Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. La sospensione e l'espulsione comportano la perdita della qualifica di socio e la decadenza immediata dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

6.5. Il socio sospeso o espulso dalla SICFE può essere nuovamente ammesso, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno determinato la sospensione o l'espulsione, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione, seguendo le modalità di iscrizione ivi previste e meglio descritte nel Regolamento.

Articolo 7. Organi dell'Associazione

8.1. Sono Organi della SICFE:

- a)** la Presidenza;
- b)** l'Assemblea dei Soci;
- c)** il Consiglio Direttivo;
- d)** il Collegio dei Probiviri;
- e)** il Comitato Scientifico;
- f)** il Collegio dei Revisori dei Conti

8.2. E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

8.3. Il Presidente e tutti i membri degli organi della SICFE debbono rispondere al requisito dell'autonomia ed indipendenza da imprese, aziende ed enti economici pubblici o privati. Essi non possono svolgere attività imprenditoriale, né direttamente né per interposta persona, ad eccezione dell'attività svolta nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Nessuno dei membri/soci facenti parte degli organi della SICFE, ivi compreso il Presidente, devono avere riportato sentenze di condanna passate in giudizio a proprio carico.

Articolo 9. La Presidenza

9.1. La Presidenza è composta dal Presidente, da 1 Presidente Onorario, da 2 Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

9.2. Il Presidente, eletto a scrutinio segreto per un mandato di tre anni, è il rappresentante legale della SICFE, ed è rieleggibile. Convoca e presiede le Assemblee dei Soci, sia Ordinarie che Straordinarie, e il Consiglio Direttivo, assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere e decisioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente, i Vice-Presidenti ne assumono congiuntamente le funzioni fino alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea. È vietato al rappresentante legale svolgere attività in conflitto di interesse con la SICFE. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici o deleghe per singoli atti a singoli Consiglieri, soggetti ad approvazione.

9.3. Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Presidente della SICFE o di qualsiasi socio, tra i soci che abbiano acquisito particolari meriti nella vita associativa o tra

personalità esterne all'Associazione, purché queste ultime soddisfino i requisiti previsti dal paragrafo 5.13 dello Statuto. Il Presidente Onorario dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative, oltre allo sviluppo dei rapporti istituzionali. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto e non è tenuto al versamento della quota associativa. Il Presidente Onorario può rinunciare al suo incarico inviando una comunicazione scritta al Presidente della SICFE tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

9.4. I due Vice-Presidenti sono eletti a scrutinio segreto per un mandato di tre anni e sono rieleggibili. Essi assistono il Presidente e lo sostituiscono in sua assenza con funzioni esercitate congiuntamente. In caso di parità di voti, il loro voto è decisivo solo in assenza del Presidente.

9.5. Il Segretario è eletto a scrutinio segreto per un mandato di tre anni ed è rieleggibile. Organizza le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, redigendo i relativi verbali, e mantiene stretti rapporti con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo e il Tesoriere. Coordina le iniziative per realizzare gli scopi della SICFE, può avvalersi della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo per le attività di sua competenza, rilascia copie certificate dei verbali dell'Associazione, è responsabile del funzionamento della segreteria e custodisce il registro dei soci. Nel caso in cui si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume *ad interim* i relativi poteri fino alla nomina di un nuovo Segretario da parte dell'Assemblea.

9.6. Il Tesoriere è eletto a scrutinio segreto per un mandato di tre anni ed è rieleggibile. Gestisce insieme al Segretario il registro dei Soci, controlla il pagamento delle quote associative, amministra le finanze della società, custodisce la documentazione delle spese sostenute, gestisce le pratiche economiche, giuridiche e scientifiche riguardanti l'Associazione, e, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, predispone i bilanci consuntivo e preventivo. Nel caso in cui si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume *ad interim* i relativi poteri fino alla nomina di un nuovo Tesoriere da parte dell'Assemblea.

Articolo 10. L'Assemblea dei Soci

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal suo Presidente ed è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e, pertanto, regolarmente iscritti alla SICFE alla data del suo svolgimento .

10.2. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo e ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci ordinari.

In seduta ordinaria l'Assemblea delibera:

- a)** le direttive di massima, l'attività e gli indirizzi dell'Associazione per il conseguimento dei propri scopi;
- b)** elegge i componenti del consiglio direttivo;
- c)** nomina i membri del Collegio dei Proviviri;
- d)** approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- f)** su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria delibera:

- i) le modifiche statutarie;
- ii) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- iii) su ogni altro argomento richiesto da almeno un quinto dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e pertanto aventi diritto di voto.

10.3. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria sono effettuate dal Presidente tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) 15 (quindici) giorni prima della data fissata, indicando luogo, ora e ordine del giorno. Le riunioni sono valide in prima convocazione se partecipa la metà dei soci e le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, le riunioni sono valide indipendentemente dal numero dei presenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei voti degli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea che redige il verbale della seduta. I Soci che desiderino proporre argomenti di discussione da sottoporre al voto dell'Assemblea devono inviare una richiesta scritta al Presidente prima dell'inizio della seduta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; gli scrutatori sono 3 (tre) soci e il procedimento elettorale è disciplinato dal Regolamento interno.

10.4. L'Assemblea per le modifiche dello Statuto è convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, ed è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide indipendentemente dal numero

dei presenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei voti degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti nel Libro dei Soci.

10.5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore al momento dell'approvazione. I soci con diritto di voto impossibilitati a partecipare alle Assemblee possono farsi rappresentare da un altro socio ordinario munito di delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Ciascun socio è chiamato a votare in proprio senza possibilità alcuna di delega nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare con votazione a scrutinio segreto ovvero nel caso di modifica dello Statuto ovvero, ancora, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Articolo 11. Il Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo della SICFE è l'organo di governo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da:

- un Presidente,
- un Presidente Onorario,
- due Vice-Presidenti,
- un Segretario,
- un Tesoriere,
- Consiglieri (fino ad un massimo di 4)

tutti scelti tra i Soci Ordinari mediante voto segreto dell'Assemblea. Il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Prima delle elezioni, il Presidente uscente comunica ufficialmente l'elenco dei candidati. Ogni socio ha diritto a esprimere una sola preferenza. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la loro presenza sia richiesta dalla materia oggetto della riunione.

11.2. Il Consiglio Direttivo ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: si occupa della gestione amministrativa e finanziaria; redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; stabilisce l'importo delle quote associative annuali garantisce il rispetto delle finalità istituzionali della SICFE e l'attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea; vigila sull'osservanza da parte dei soci delle norme dello Statuto, del Codice Etico e del regolamento; esamina e delibera sulle richieste di iscrizione dei Soci Ordinari e sulle istanze di passaggio di categoria; segnala eventuali violazioni al Collegio dei Probiviri per le opportune valutazioni disciplinari; promuove le attività scientifiche dell'Associazione; nomina i membri del Comitato Scientifico e ne promuove la diffusione dei lavori; definisce date, sedi e modalità di svolgimento dei congressi nazionali e delle altre iniziative associative; valuta proposte provenienti dall'Assemblea o dai singoli Soci, volte a realizzare gli obiettivi della SICFE contribuendo alla crescita

dell'Associazione stessa; ha facoltà di nominare consulenti esterni, definendone i compiti e il compenso per lo sviluppo di progetti strategici della SICFE; può istituire Commissioni di lavoro tematiche in linea con gli scopi della SICFE, coinvolgendo anche esperti esterni che offrano il loro contributo a titolo gratuito.

11.3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune, nonché di istituire o chiudere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o rappresentanze in Italia e all'estero, se necessario per il raggiungimento degli scopi associativi.

11.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei (6) volte all'anno, su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno la metà dei suoi membri o su domanda motivata di almeno 10 Soci Ordinari. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta sostenuta e votata dal Presidente.

Articolo 12: Il Collegio dei Probiviri

12.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tramite voto segreto. Il mandato ha una durata di tre anni. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso in cui vi siano da analizzare questioni disciplinari segnalate.

12.2. Il Collegio è incaricato di supervisionare il comportamento etico dei soci e degli organi dell'Associazione, garantendo la conformità alle finalità statutarie e ai principi del Codice Etico.

12.3. Il Collegio dei Probiviri interviene nei seguenti casi:

(a) su richiesta di un socio che segnali una violazione delle norme associative;

(b) su invito del Consiglio Direttivo, in caso di controversie interne tra i soci;

(c) d'ufficio, quando emergano situazioni che rientrano nella sua competenza.

12.4. Il Collegio organizza le audizioni degli interessati, garantendo loro il contraddittorio. Al termine dell'istruttoria, il Collegio redige una relazione conclusiva, che viene sottoposta al Consiglio Direttivo con eventuali proposte di sanzioni disciplinari.

Articolo 13. Il Comitato Scientifico

13.1. Il Comitato Scientifico della SICFE è un organo tecnico di supporto al Consiglio Direttivo, costituito da soci e/o soggetti esterni con esperienza consolidata ed un'elevato *background* nel settore della Carbossiterapia. La sua funzione principale è supervisionare la qualità scientifica delle attività svolte dall'Associazione e garantire che la produzione tecnico-scientifica rispetti gli standard internazionali.

13.2. Il Comitato viene nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo e opera in conformità ai principi statutari e al regolamento interno.

13.3 Per monitorare l'impatto e la rilevanza delle attività scientifiche della SICFE, il Comitato utilizza indicatori di produttività scientifica, valutazioni bibliometriche e parametri di efficacia riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, si occupa di:

(a) analizzare e validare i contenuti scientifici delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca promossi dall'Associazione;

(b) garantire il rispetto delle linee guida etiche nella produzione scientifica;

(c) suggerire strategie per il miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.

13.4. Oltre alla supervisione scientifica, il Comitato Scientifico svolge un ruolo attivo nella promozione e nello sviluppo delle attività di ricerca, formazione e aggiornamento clinico. Ha la facoltà di proporre iniziative scientifiche al Consiglio Direttivo, incluse:

(a) progetti di ricerca avanzata nel settore della Carbossiterapia;

(b) collaborazioni con istituzioni accademiche e centri di ricerca;

(c) organizzazione di eventi formativi, tra cui workshop, corsi di aggiornamento e congressi specialistici.

13.5. Per garantire un funzionamento efficace, il Comitato può adottare un proprio Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, che definisce le modalità operative e le linee di intervento.

Articolo 14. Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è l'organo preposto al controllo e alla supervisione finanziaria della SICFE, con l'obiettivo di garantire trasparenza, correttezza amministrativa e sostenibilità economica dell'Associazione.

14.2. È composto da tre membri nominati con delibera dell'Assemblea e il mandato ha una durata di tre anni.

14.3. I Revisori dei Conti hanno il compito di monitorare e verificare la gestione economico-finanziaria della SICFE. Le loro responsabilità includono:

- (a)** esaminare la contabilità dell'Associazione e verificare la regolarità della gestione finanziaria;
- (b)** redigere una relazione annuale sulla gestione amministrativa della SICFE, che deve essere presentata all'Assemblea dei Soci e allegata al bilancio consuntivo;
- (c)** partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si discutono i bilanci e ad altre sessioni in cui la loro presenza è richiesta dal Presidente;
- (d)** segnalare eventuali anomalie contabili e proporre misure correttive per garantire una gestione conforme ai principi di economicità e correttezza amministrativa.

14.4. Per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del Collegio, il ruolo di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

14.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti si avvarrà nell'espletamento delle sue attività di un consulente esterno iscritto all'albo dei Revisori legali.

Articolo 15. Sezioni Regionali e Provinciali

15.1. Le Sezioni regionali e provinciali della SICFE sono organi territoriali istituiti dal Consiglio Direttivo per promuovere gli obiettivi e le attività dell'Associazione su scala locale. Operano in sinergia con la SICFE, garantendo la diffusione delle iniziative scientifiche e formative

dell'Associazione nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.

15.2. Ogni Sezione è coordinata da un Socio Delegato, designato in base alla propria residenza o sede di attività professionale. Il suo compito è quello di rappresentare l'Associazione a livello regionale o provinciale, favorendo la partecipazione dei soci alle attività della SICFE e contribuendo alla crescita della comunità scientifica locale.

15.3. Il mandato del Socio Delegato ha una durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo. Le Sezioni operano seguendo un Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità di funzionamento e le attività.

Articolo 16. Gruppi di Studio

16.1. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio per approfondire tematiche di rilievo scientifico, promuovere la ricerca e sviluppare progetti innovativi nell'ambito della Carbossiterapia.

16.2. Ogni Gruppo di Studio è guidato da un Coordinatore e un Segretario, nominati dal Consiglio Direttivo, che ne supervisionano le attività e ne garantiscono l'aderenza agli obiettivi della SICFE.

16.3. I Gruppi di Studio operano in conformità a un Regolamento specifico, elaborato dal Consiglio Direttivo, e hanno l'obbligo di presentare periodicamente report sulle proprie attività al Consiglio Direttivo che valuta ed approva tali attività, verificando che siano coerenti con le linee strategiche dell'Associazione e con il suo programma scientifico.

16.4. Le principali attività dei Gruppi di Studio includono lo sviluppo di studi e ricerche nel settore della Carbossiterapia; l'organizzazione di

incontri, convegni e percorsi formativi; la collaborazione con enti di ricerca, università e istituzioni sanitarie.

16.5. Ogni iniziativa proposta dai Gruppi di Studio deve ottenere il via libera del Consiglio Direttivo, che ne verifica l'impatto scientifico e la coerenza con gli obiettivi della SICFE.

Articolo 17. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

17.1. Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o donazioni di terzi destinate ad accrescerlo. Per svolgere le proprie funzioni, l'Associazione si avvale delle seguenti entrate:

a) qualsiasi contributo/liberalità pervenuti da parte di terzi privati e/o enti e/o società;

b) le quote associative;

c) i beni mobili ed immobili che per ragioni di acquisto, lascito, donazione o altro vengano in proprietà dell'Associazione;

d) le eventuali rendite derivanti dal patrimonio.

17.2. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo della quota associativa. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento iniziale al momento dell'ammissione e al pagamento della quota annuale.

17.3. I versamenti effettuati dai soci a titolo di quota annuale non sono rivalutabili né rimborsabili in alcun caso; pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione o di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio per morte, recesso, dimissioni, sospensione o esclusione, nessuno può richiedere la restituzione di quanto versato.

Tali versamenti non costituiscono quote indivise trasferibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o mortis causa.

17.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio dell'Associazione durante la sua esistenza, salvo che la legge non disponga diversamente.

17.5. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, insieme al programma delle attività per il nuovo esercizio e al preventivo delle spese, convocando l'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.6. Il bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni incarico di consulenza esterna funzionale alle attività e agli scopi dell'Associazione che comporti una retribuzione, devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione

Articolo 18. Conflitto di Interesse

18.1. Ciascun membro di organo della SICFE che ritenga di essere a conoscenza di un possibile conflitto di interessi personale nello svolgimento di una determinata attività ovvero nell'ambito di una deliberazione, deve darne immediata notizia agli altri membri dell'organo ed al Presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all'ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il membro in conflitto non ha diritto di esprimere il suo voto

sull'oggetto di delibera. Il membro dell'organo deve comunque essere conteggiato ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Una volta dichiarato il conflitto e astenutosi l'interessato, l'organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la convenienza per la associazione ad effettuare l'operazione oggetto del conflitto medesimo. Nei casi di inosservanza della procedura prevista, le deliberazioni emesse possono essere impugnate entro un termine di 90 (novanta) giorni dalla loro data. Il membro dell'organo inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua azione o dalla sua omissione.

Articolo 19 – Autonomia, indipendenza e requisiti di onorabilità

19.1. L'Associazione SICFE è autonoma e indipendente. Essa si impegna a non esercitare attività imprenditoriali direttamente o indirettamente, attraverso soggetti terzi, fatta eccezione per le attività strettamente connesse alla partecipazione al Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

19.2. L'Associazione non persegue finalità sindacali e non svolge, né direttamente né indirettamente, attività di natura sindacale.

19.3. Non possono ricoprire cariche sociali, ivi compresa quella di legale rappresentante dell'Associazione, i soci che abbiano riportato condanne penali definitive per reati connessi all'attività dell'Associazione o per fatti che ne compromettano l'affidabilità, l'autorevolezza o la trasparenza

Articolo 20. Procedura di Mediazione e Clausola Compromissoria

20.1. Tutte le dispute tra i soci, nonché quelle tra l'Associazione e i soci, riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, del codice etico o delle deliberazioni degli organi sociali, saranno risolte preventivamente tramite procedura di mediazione da avviarsi innanzi ad un Organismo di Mediazione regolarmente iscritto all'Albo degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. Solo allorché la procedura di mediazione fallisse, la risoluzione della controversia sarà deferita ad arbitrato rituale.

Articolo 21. Norme Finali

21.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le leggi speciali vigenti in materia e si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento interno..